

ATTO N. DD 1995

DEL 28/04/2026

Rep. di struttura DD-TA1 N. 113

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
SOCIETÀ: I.L.C. S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA: STRADA DELLA MANDRIA, 8 – RONDISSONE (TO)
P.IVA: 03789510017 POS.: 009594

Premesso che:

- con D.D. n. 165 – 15887/2016 del 28/06/2016, rilasciata alla Società I.L.C. s.r.l. , veniva autorizzata la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi presso la sede operativa in Strada della Mandria 8 a Rondissone ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- tale provvedimento è stato oggetto di modifica con D.D. n. 240 – 27054/2017 del 11/10/2017, D.D. n. 61 – 1774/2019 del 14/02/2019 e D.D. n. 306 – 5413/2025 del 01/10/2025;
- in data 03/12/2025, con nota di prot. CmTo n. 209438, la società trasmetteva istanza di rinnovo, entro i 180 giorni antecedenti alla scadenza dell'autorizzazione medesima, così come previsti dall'art. 208 comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 12/12/2025, con nota di prot. CmTo n. 215425, veniva comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 16/01/2026, con nota di prot. CmTo n. 41888, la Direzione scrivente richiedeva al Comune di Rondissone l'espressione di parere per quanto di competenza, mentre ad Arpa un contributo tecnico, *qualora ritenuto opportuno*;
- in data 16/03/2026, con nota di prot. CmTo n. 41888, perveniva contributo tecnico di Arpa il quale, tra le altre cose, prescriveva che ... *Al fine di limitare la diffusione di polveri durante l'esercizio degli impianti è possibile prevedere l'utilizzo di sistemi di nebulizzazione per l'abbattimento ad umido delle polveri...*;
- in data 19/03/2026, con nota di prot. CmTo n. n. 44072, venivano richieste integrazioni alla società, in particolare si richiedeva alla società di dotarsi all'interno del proprio sistema di gestione, previsto dall' art. 6 del D.M. 127/2024, di una specifica procedura di accettazione e gestione di *materiali da riporto*, così da distinguerli correttamente dai rifiuti interrati, avendo la società in sede di rinnovo espresso la volontà di trattare tali rifiuti, così come descritti dall'interpello MASE (prot. m. 024986 del 03/11/2025);
- in data 14/04/2026, con nota di prot. CmTo n. 57031, la società aggiornava il sistema di gestione come richiesto;

Considerato che:

- il proponente ha presentato apposita domanda di rinnovo alla Città Metropolitana di Torino entro i termini stabiliti dall'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06, senza prevedere modifiche all'attività già autorizzata;
- la società ha dichiarato quale valore massimo di stoccaggio degli *End of Waste* presso l'impianto il valore di 120.000 m³;
- la società ha dichiarato che l'operazione di pesatura dei rifiuti in ingresso sarà effettuata presso l'attiguo stabilimento della società di Strada della Mandria a Rondissone;
- la società è in possesso di un "Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche di dilavamento e Acque di lavaggio delle aree esterne", ai sensi del D.P.G.R. Piemonte 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., approvato dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n. 345 – 13463/2016;
- come già comunicato, la scrivente non ritiene ammissibile *l'accorpamento dei diversi lotti di produzione di aggregato recuperato*, pur con pari caratteristiche, al fine di garantire la rintracciabilità e la coerenza delle caratteristiche tecniche di ogni lotto, così che eventuali problemi o non conformità possano essere ricondotti a una specifica partita di materiale. Tale condizione trova inoltre conferma anche nelle disposizioni contenute *nelle Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006, n. 41/2022*. A tal proposito la risposta all'interpello del 03/11/2025 chiarisce che il D.M. 127 non fornisce *indicazioni specifiche in merito all'accorpamento dei lotti di aggregato recuperato effettuata successivamente alla verifica di conformità degli stessi* e che specifiche condizioni devono essere individuate dall'autorità competente al rilascio dell'atto autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie da prestarsi con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Considerato inoltre che:

- le attività di messa in riserva e recupero generano emissioni in atmosfera di tipo diffuso, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, provenienti dalla movimentazione, frantumazione, vagliatura e stoccaggio dei rifiuti e del materiale trattato, nonché dal transito dei mezzi in stabilimento;
- l'art. 269 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che "... *per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione...*" e il comma 4 che "*L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire*".
- la prescrizione tecnica fornita da Arpa con parere tecnico del 16/03/2026, nota di prot. CmTo n. 41888, trova conferma con quanto già prescritto con D.D. 165 – 15887/2016 del 28/06/2016 in materia di emissioni diffuse in atmosfera e confermato con il presente atto.

Rilevato che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori stabiliti con DCR n. 376 del 06/12/2024, la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, i cui termini sono fissati in 180 giorni, fatta salva la sospensione dei tempi determinata dall'invio delle integrazioni e nel rispetto della cronologia di trattazione delle

pratiche.

Ritenuto che:

- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del T.u.A., ricompresa nell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- vi siano i presupposti per rinnovare l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione rifiuti, conformemente all'istanza presentata in data 03/12/2025, con nota di prot. CmTo n. 209438, e s.m.i.
- debba disporsi la presentazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/2000.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo 0903Ob03 del Piano Esecutivo di Gestione adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. **di autorizzare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, **per un periodo di dieci anni** dalla data di emanazione del presente atto l'impresa:

I.L.C. S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: STRADA DELLA MANDRIA, 8 – 10030 RONDISSONE (TO)

all'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero [R13 e R5 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.] di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1** (*elenco rifiuti autorizzati*), **Sezione 2** (*prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 3** (*emissioni in atmosfera*), **Sezione 4** (*prescrizioni di carattere amministrativo*) e **Sezione 5** (*lay out dell'impianto*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. **di stabilire** che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
3. **di stabilire che entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20–192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
4. **di stabilire** altresì che la D.D. n. 165 – 15887/2016 del 28/06/2016 e s.m.i. perderà efficacia nel momento in cui assumerà efficacia il presente provvedimento;
5. al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga** reperibile in caso di inviadone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA
6. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
7. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;
8. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

L'approvazione del presente provvedimento, non comportando spesa oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dal suo ricevimento.

SIM

Torino, 28/04/2026

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)**

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO
Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Tipologia merceologica	Codice EER	Descrizione	Attività di recupero	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima ritirata (t/a)
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5	11.000	136.000
	170101	Cemento			
	170102	Mattoni			
	170103	Mattonelle e ceramiche			
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106			
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
	200301	Rifiuti urbani non differenziati <u>limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione</u>			
Conglomerato bituminoso	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5	1.500	15.000
Terre e rocce	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 R5	16.000	135.000

Potenzialità massima di trattamento	286.000 t/a;
Capacità massima di deposito	28.500 t

Sezione 2- PRESCRIZIONI TECNICO - GESTIONALI

2.1 le attività di recupero che verranno svolte all'interno del sito saranno finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto a partire da (sono indicate le categorie merceologiche accorpate in virtù delle loro caratteristiche chimico fisiche):

Descrizione	Codici EER	Trattamenti
macerie	101311, 170101,170102, 170103, 170107, 170904	frantumazione e vagliatura
		senza trattamento
conglomerato bituminoso	170302	frantumazione e vagliatura
		senza trattamento
terra e rocce da scavo	170504	selezione, riduzione volumetrica e vagliatura
		senza trattamento

2.2 gli impianti utilizzati comprendono un gruppo semovente di frantumazione SANDVIK QJ 241 (potenzialità massima: 255 t/h) e un vaglio sgrassatore mobile cingolato KEESTRACK NOVUM (potenzialità massima: 300 t/h);

2.3 i cumuli di deposito dei rifiuti e delle EoW sono così gestiti:

Aree di deposito	Tipologia	CER	Capacità massima di deposito (m ³)
A	Macerie	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301	3.090
B			3.820
D			3.004
C	Conglomerato bituminoso	170302	715
E	Terre e rocce di scavo	170504	3.004
F			3.004
G			3.050
I			4.200

Sono inoltre identificate due aree *deposito del rifiuto trattato e delle EoW*, di capacità complessiva pari a 120.000 m³;

2.4 nel caso di deposito di terre e rocce da scavo come sottoprodotto ai sensi del D.lgs 161/2012 e s.m.i., i cumuli saranno posizionati esclusivamente nelle aree deposito del rifiuto trattato e delle EOW e dovranno essere evidenziati con apposita cartellonistica che ne indichi la tipologia e gli estremi del piano di gestione. Gli stessi dovranno essere mantenuti separati dagli altri cumuli;

2.5 la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:

speciali non pericolosi (t)

28.500 t

Prescrizioni generali

- 2.6 la cessazione dalla qualifica di rifiuto (EoW) , dovrà essere attestata tramite una Dichiarazione di Conformità (DDC), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
- 2.7 sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità rispetto ai parametri analitici di riferimento, e all'emissione dell'attestazione citata al precedente punto, il materiale deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteo);
- 2.8 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 2.9 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 2.10 ciascun cumulo dovrà essere chiaramente identificato con l'indicazione del rifiuto/materiale stoccato e del relativo codice EER, se del caso;
- 2.11 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
- 2.12 è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
- 2.13 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 2.14 i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
- 2.15 le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e

struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;

- 2.16 l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
- 2.17 è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio ed al trattamento.

Prescrizioni gestionali su conglomerati bituminosi (CER 170302)

in esito all'attività di recupero, a seguito di cessazione dalla qualifica di rifiuto (End of Waste), si produce granulato di conglomerato bituminoso, conforme ai criteri contenuti nel D.M. n. 69/2018 (Test sul campione di granulato e Test di cessione) secondo modalità di seguito richiamate:

- 2.18 le verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso devono prevedere l'esecuzione di analisi per ricercare i valori di amianto e IPA, secondo le indicazioni e i limiti di cui alla parte b, p.to b.2.1 e alla relativa tabella, e l'effettuazione del test di cessione, secondo le specifiche tecniche contenute al punto b.2.2 e nella tabella relativa dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018. Sia le analisi sia il test di cessione devono essere effettuati mediante il prelievo su lotti, con frequenza di campionamento massimo di **3.000 m³**, **come dichiarato da codesta Società**, in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI 10802;
- 2.19 il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, criteri per la cessazione dalla qualifica di rifiuto, comma 1, del D.M. 69/2018 dovrà essere attestato tramite una Dichiarazione di Conformità (DDC), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata tramite posta certificata alla scrivente Direzione e all'ARPA;
- 2.20 la suddetta dichiarazione anche in formato elettronico, dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.21 presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, dovrà inoltre essere conservato per cinque anni un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 69/2018. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;

2.22 nel caso in cui, sulla base dei rilievi analitici predisposti, si verificasse la non conformità ai limiti di Legge, dovrà essere data tempestiva notizia alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi e all'ARPA. Tali rifiuti dovranno quindi essere stoccati in apposita area e destinate ad impianti autorizzati.

Prescrizioni gestionali su macerie, terre rocce da scavo, e conglomerato bituminoso

in esito all'attività di recupero, a seguito di cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste), si produce aggregato recuperato, conforme ai criteri contenuti nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 di seguito richiamati:

- 2.23 i rifiuti ammissibili per la produzione di aggregato recuperato sono esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, non pericolosi, elencati nella Tabella di cui alla Sezione 1 della presente nota. Questi possono essere trattati come flusso in mix ovvero come flussi di monomateriale, ad esclusione del rifiuto di conglomerato bituminoso;
- 2.24 deve essere presente una procedura interna di accettazione dei rifiuti, secondo degli obblighi di controllo elencati all'Allegato 1, lett b) del D.M. 127/2024 e per la gestione delle non conformità, per cui va prevista un'area di stoccaggio dedicata;
- 2.25 per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere garantito il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2, art. 4 del citato decreto. Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g), non riportati nella Tabella citata, debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento;
- 2.26 ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà inoltre essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione, secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato 1, lett. d.2, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127. Tale modalità fatta salva l'esclusione dei lotti per cui sono previste specifiche destinazioni indicate al punto richiamato;
- 2.27 per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento;
- 2.28 sia le analisi sia il test di cessione dovranno essere condotti mediante il prelievo su lotti, con frequenza di campionamento di volume massimo pari a **3.000 m³, come indicato dalla società**;

- 2.29** il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, comma 1, del D.M. 127/2024 dovrà essere attestato tramite dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatte al termine del processo produttivo di ciascun lotto. La dichiarazione di conformità (DDC) dovrà essere inviata, tramite posta certificata, alla scrivente Direzione e all'ARPA entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato a cui si riferisce e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto;
- 2.30** le dichiarazioni sono redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato 3 del D.M. 127/2024; la suddetta DDC, anche in formato elettronico, dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.31** come prescritto all'art. 5, comma 4, del D.M. 127/2024, la società dovrà inoltre prelevare un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni andranno conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e consentire la ripetizione delle analisi.
Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 relative all'obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- 2.32** i lotti di materiale recuperato non dovranno essere miscelati.

SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTI E ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE CONTEMPLATE NEL PRESENTE ALLEGATO (24 ore/giorno)

- Transito dei mezzi
- Operazioni di movimentazione, carico e scarico di rifiuti e materiali
- Frantumazione e vagliatura
- Deposito in cumuli di materiali e rifiuti polverulenti


PRESCRIZIONI

1. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
2. I **cumuli** di rifiuti e di materiali, trattati o da trattare, devono essere **correttamente dimensionati** e, compatibilmente con gli spazi disponibili e le strutture presenti, posti in zone al riparo dal vento.
3. **In caso di vento forte** si dovranno **sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri** (frantumazione, vagliatura e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere alla **bagnatura** dei cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere **all'applicazione di teli di copertura** zavorrati.
4. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere **adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri**. In caso di **impiego di sistemi di bagnatura mobili** (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a **regolare manutenzione**. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
5. Qualora si operi in **condizioni di particolare arsura**, i rifiuti in entrata nello stabilimento, i cumuli ed i rifiuti e i materiali avviati agli impianti di frantumazione e vagliatura devono essere preventivamente **irrorati con acqua** affinché abbiano un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri.

6. Durante l'esercizio degli impianti di frantumazione e vagliatura devono essere costantemente **mantenuti attivi i sistemi di nebulizzazione**, per l'abbattimento ad umido delle polveri, integrati nei macchinari. Prima dell'avvio di ciascuna campagna di frantumazione e/o vagliatura deve essere verificato che l'impianto sia collegato alla rete idrica e sia perfettamente funzionante.
7. Durante **il carico e lo scarico dei rifiuti e dei materiali** nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che **minimizzino le altezze e le velocità di caduta di rifiuti e materiali** medesimi e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione degli stessi. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di **particolare arsura**, occorre procedere alla **bagnatura** dei rifiuti e dei materiali da movimentare.
8. Deve essere imposto **l'obbligo di riduzione della velocità di transito** (20 km/h) da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento, nonché per quelli circolanti al suo interno, è raccomandato l'impiego di **teloni di copertura** dei cassoni utilizzati per il trasporto.
9. Tutti i presidi per il **contenimento delle emissioni diffuse** (sistemi di irrigazione fissi e mobili delle strade e dei cumuli, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari etc.) devono essere **correttamente utilizzati** e sottoposti a **costante manutenzione**. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito **registro** che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
10. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Sezione 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC almeno entro VENTI giorni dalla modifica intercorsa, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
2. in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
3. l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
4. deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
5. l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/06.



ATTO N. DD 2350

DEL 18/05/2026

Rep. di struttura DD-TA1 N. 142

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DI MERO ERRORE DELLA D.D. N. 113 - 1995/2026 DEL 28/04/2026
SOCIETA': I.L.C. S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA: STRADA DELLA MANDRIA, 8 - RONDISSONE (TO)
P.IVA: 03789510017 POS. N. 009594

Premesso che:

- la società I.L.C. SRL è autorizzata con D.D. n. 113 – 1995/2026 del 28/04/2026 all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso il sito di Strada Della Mandria 8 a Rondissone, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 04/05/2026, per le vie brevi, la società segnalava che:- nella Sezione 2, al punto 2.1 nella tabella, alla riga macerie, risulta omesso il codice EER 200301;
- nella Sezione 2, al punto 2.3 nella tabella, con riferimento all'area di deposito "C" relativo al conglomerato bituminoso, la capacità massima di deposito veniva riportato 715 mc in luogo del corretto 1.000 mc;
- nella medesima nota informava inoltre che essendo in possesso della certificazione ISO 14001 era esonerata dalla tenuta del campione di *granulato di conglomerato bituminoso*;

Considerato che:

- i suddetti rilievi sono stati determinati da meri errori materiali di trascrizione occorsi durante la stesura del testo, che non incidono tuttavia sulla sostanza né sugli effetti dell'atto;
- in riferimento alla conservazione dei campioni di *granulato di conglomerato bituminoso*, si ritiene di precisare che tale obbligo di legge, così come stabilito dall'Art. 5, comma 1 del DM 69/2018, viene meno qualora la società abbia conseguito certificazione UNI EN ISO 14001 o EMAS, e che tale richiamo ha carattere generale;

Ritenuto pertanto:

- necessario di procedere alla rettifica della D.D. n. 113 – 1995/2026 del 28/04/2026, presenti nella Sezione 2 – PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI dell'Allegato;

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;

IL DIRIGENTE

Visti:

- l D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. stante quanto espresso in premessa, **di modificare**, come segue, i p.ti 2.1 e 2.3 della Sezione 2 – PRESCRIZIONI-TECNICO GESTIONALI dell'Allegato alla D.D. n. 113 – 1995/2026 del 28/04/2026, evidenziate le modifiche in neretto:

2.1 le attività di recupero che verranno svolte all'interno del sito saranno finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto a partire da (sono indicate le categorie merceologiche accorpate in virtù delle loro caratteristiche chimico fisiche):

Descrizione	Codici EER	Trattamenti
macerie	101311, 170101,170102, 170103, 170107, 170904, 200301	frantumazione e vagliatura
		senza trattamento
conglomerato bituminoso	170302	frantumazione e vagliatura
		senza trattamento
terra e rocce da scavo	170504	selezione, riduzione volumetrica e vagliatura
		senza trattamento

2.3 i cumuli di deposito dei rifiuti e delle EoW sono così gestiti:

Aree di	Tipologia	CER	Capacità massima
---------	-----------	-----	------------------

deposito			di deposito (m ³)
A	Macerie	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301	3.090
B			3.820
D			3.004
C	Conglomerato bituminoso	170302	1.000
E	Terre e rocce di scavo	170504	3.004
F			3.004
G			3.050
I			4.200

2. di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 113 – 1995/2026 del 28/04/2026;
3. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
4. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SIM

Torino, 18/05/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano